ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL «CONSIGLIO MIRROR» DELL'ODCEC DI MILANO

approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 10 settembre 2026

Articolo 1 – Istituzione, natura e denominazione

1.1 È istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (di seguito, anche «ODCEC di Milano» o «Ordine») il «Consiglio Mirror».

1.2 Il Consiglio Mirror è un organismo consultivo interno dell'ODCEC di Milano, composto da giovani iscritti e istituito al fine di formulare analisi, osservazioni e proposte, elaborate dalla prospettiva delle nuove generazioni di professionisti, a supporto dell'attività del Consiglio dell'Ordine.

1.3 Il Consiglio Mirror, pertanto, non esercita né può esercitare, in alcun caso, funzioni istituzionali, amministrative o deliberative proprie degli organi previsti dall'articolo 8 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, né dispone di autonoma rilevanza esterna o di poteri di rappresentanza, comunicazione o interlocuzione nei confronti di terzi.

1.4 I pareri, le proposte ed i documenti elaborati del Consiglio Mirror hanno natura esclusivamente consultiva e sono finalizzati all'analisi e all'approfondimento dei temi sottoposti o individuati nell'ambito delle attività del Consiglio Mirror e non sono in nessun caso vincolanti per il Consiglio dell'Ordine.

Articolo 2 – Finalità e attività

2.1 Il Consiglio Mirror, in coerenza con e nel rispetto degli indirizzi istituzionali dell'Ordine:

a. osserva l'evoluzione della professione dalla prospettiva dei giovani iscritti;
b. rileva bisogni, difficoltà e aspettative dei giovani iscritti e dei tirocinanti;
c. formula proposte sui temi ritenuti di rilievo per la professione di dottore commercialista ed esperto contabile, con particolare riguardo all'accesso alla professione, all'avvio dell'attività, allo sviluppo delle competenze, all'innovazione, all'organizzazione del lavoro e alla crescita professionale;
d. esprime pareri non vincolanti sui temi sottoposti dal Consiglio dell'Ordine;
e. promuove, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine, occasioni di ascolto e coinvolgimento delle nuove generazioni di professionisti e tirocinanti;
f. segnala criticità, nuovi fenomeni e opportunità rilevanti per il futuro della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

2.2 Il Consiglio Mirror definisce un programma annuale delle proprie attività e riferisce al Consiglio dell'Ordine sulle analisi svolte e sulle proposte formulate. Il programma è trasmesso al Consiglio dell'Ordine entro sessanta giorni dall'insediamento e, successivamente, entro il mese di febbraio di ciascun anno solare, unitamente alla relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

2.3 Il Consiglio dell'Ordine esamina periodicamente le proposte ricevute e fornisce al Consiglio Mirror un riscontro, anche sintetico, sulle iniziative assunte o sulle ragioni della loro mancata prosecuzione.

Articolo 3 – Composizione, nomina e durata

3.1 Il Consiglio dell'Ordine nomina il Consiglio Mirror, stabilendone il numero dei componenti, comunque non superiore a quindici, da individuare tra gli iscritti all'Albo tenuto dall'ODCEC di Milano che, alla data di scadenza dell'avviso di selezione, non abbiano compiuto l'età di quarantuno anni.

3.2 La nomina è preceduta dalla pubblicazione di un avviso rivolto agli iscritti. La candidatura è corredata da un curriculum sintetico e da una breve lettera di presentazione.

3.3 La selezione è effettuata secondo criteri di trasparenza e imparzialità, valorizzando la motivazione, la pluralità delle esperienze professionali, le diverse fasi del percorso professionale, l'equilibrio di genere, l'eventuale appartenenza alle diverse sezioni dell'Albo e la disponibilità a partecipare con continuità ai lavori.

3.3 I componenti devono essere in regola con l'iscrizione all'Albo e con il versamento della quota annuale, avere assolto l'obbligo formativo relativo all'ultimo triennio concluso, non avere riportato sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo triennio e non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità con l'incarico. L'incarico è in ogni caso incompatibile con quello di consigliere dell'Ordine, di componente del Consiglio di disciplina e di componente del Collegio dei revisori.

3.4 I componenti durano in carica per la durata stabilita dal Consiglio dell'Ordine all'atto della nomina del Consiglio Mirror, comunque non superiore a due anni. Il compimento del limite di età nel corso del mandato non comporta decadenza.

3.5 La partecipazione al Consiglio Mirror è gratuita e non dà diritto a compensi o rimborsi, salvo preventiva autorizzazione del Consiglio dell'Ordine per eventuali spese debitamente documentate e specificamente sostenute nell'interesse dell'Ordine.

3.6 Il Consiglio dell'Ordine nomina, tra i componenti del Consiglio Mirror, un Coordinatore, ove ritenuto utile un Vicecoordinatore, e un componente cui assegnare la funzione di Segretario. In ragione della funzione consultiva e di supporto propria del Consiglio Mirror, le nomine possono essere modificate, rettificate e/o revocate dal Consiglio dell'Ordine in qualsiasi

momento, dandone comunicazione agli interessati e senza necessità di specifica motivazione. Per la revoca dei componenti del Consiglio Mirror si applica l'articolo 7 che segue.

3.7 L'accettazione della nomina, da comunicare per iscritto entro il termine indicato dall'Ordine, comporta adesione al presente Regolamento.

Articolo 4 – Organizzazione e funzionamento

4.1 Il Consiglio Mirror si riunisce almeno ogni due mesi e ogni volta che il Coordinatore lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, oltre che su richiesta specifica del Consiglio dell'Ordine. Le riunioni possono svolgersi in presenza o mediante strumenti di videoconferenza.

4.2 La convocazione è trasmessa con preavviso non inferiore a tre giorni, salvi i casi di urgenza, e contiene l'ordine del giorno. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

4.3 Il Consiglio Mirror opera secondo criteri di confronto collegiale e di leale collaborazione, favorendo, ove possibile, la formazione di orientamenti condivisi. In assenza di una posizione comune e condivisa, le proposte sono approvate a maggioranza dei presenti; i verbali/resoconti della riunione e gli elaborati ivi assunti devono dare conto delle eventuali opinioni difformi e/o dissenzienti.

4.4 Di ogni riunione è predisposto un resoconto sintetico a cura del Segretario o, in mancanza, del Coordinatore; il resoconto è trasmesso ai Consiglieri dell'Ordine referenti.

Articolo 5 – Raccordo con il Consiglio dell'Ordine

5.1 Il Consiglio dell'Ordine designa uno o più Consiglieri referenti, con il compito di assicurare il raccordo informativo e organizzativo tra il Consiglio Mirror e l'Ordine.

5.2 I Consiglieri referenti sono invitati alle riunioni del Consiglio Mirror e possono parteciparvi senza diritto di voto.

5.3 L'Ordine mette a disposizione, nei limiti delle risorse disponibili, gli spazi, gli strumenti organizzativi e il supporto operativo necessari allo svolgimento delle attività.

5.4 Il Consiglio dell'Ordine può sottoporre al Consiglio Mirror temi specifici, indicando, ove necessario, il termine entro il quale rendere il parere o formulare la proposta, comunque non vincolante.

5.5 Almeno una volta l'anno è promossa una seduta congiunta tra il Consiglio dell'Ordine e il Consiglio Mirror.

Articolo 6 – Doveri dei componenti

6.1 I componenti del Consiglio Mirror svolgono l'incarico con correttezza, leale collaborazione, autonomia di giudizio e rispetto dei doveri deontologici.

6.2 I componenti sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni espressamente qualificate come riservate o che, per loro natura, non siano destinate alla diffusione.

6.3 Ciascun componente comunica tempestivamente al Coordinatore e ai Consiglieri referenti ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, e si astiene dalla trattazione e conseguente deliberazione del relativo argomento.

6.4 I componenti non possono presentare opinioni personali come posizioni ufficiali del Consiglio Mirror o dell'ODCEC di Milano, né utilizzare l'incarico per finalità commerciali o meramente promozionali, su carta intestata, biglietti da visita o materiali pubblicitari. La partecipazione può essere indicata nel curriculum personale e nei profili professionali, secondo criteri di sobrietà e veridicità nel rispetto delle norme deontologiche.

Articolo 7 – Decadenza, revoca, dimissioni e sostituzione

7.1 Il Consiglio dell'Ordine può revocare uno o più componenti in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione agli interessati. In ragione della funzione consultiva e di supporto propria del Consiglio Mirror, che, ai sensi dell'art. 1.3 che precede, non esercita poteri deliberativi né funzioni di rilevanza esterna, la revoca attiene alle scelte organizzative del Consiglio dell'Ordine: non richiede motivazione, non costituisce valutazione della persona o della sua professionalità, non è soggetta a opposizione e/o impugnazione e non incide in alcun modo sulla posizione dell'iscritto nei confronti dell'Ordine.

7.2 Costituiscono causa di decadenza la perdita dei requisiti previsti dall'articolo 3 che precede, nonché l'assenza non giustificata a tre riunioni consecutive.

7.3 Le dimissioni sono presentate per iscritto al Coordinatore e sono efficaci dalla data di ricevimento. Il Coordinatore ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine.

7.4 Il Consiglio dell'Ordine può provvedere alla sostituzione del componente cessato, attingendo, ove possibile, alle candidature già pervenute in occasione dell'avviso originario o attraverso un nuovo avviso. I subentranti restano in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

Articolo 8 – Assenza di rilevanza esterna, elaborati e disposizioni finali

8.1 Il Consiglio Mirror opera esclusivamente nell'ambito interno dell'ODCEC di Milano e non ha poteri di rappresentanza dell'Ordine. Non può intrattenere autonomamente rapporti

istituzionali o con i mezzi di informazione, né diffondere comunicati, documenti o posizioni attribuibili all'Ordine.

8.2 La partecipazione dei componenti a iniziative esterne è consentita esclusivamente in forza di apposita delega nominativa deliberata dal Consiglio dell'Ordine; in tale caso il delegato agisce in rappresentanza dell'Ordine e non del Consiglio Mirror.

8.3 Gli elaborati e i documenti del Consiglio Mirror non possono essere diffusi all'esterno senza la preventiva autorizzazione del Consiglio dell'Ordine e recano l'indicazione della loro natura meramente consultiva e non vincolante.

8.4 Gli elaborati predisposti nell'ambito dell'attività del Consiglio Mirror sono messi a disposizione dell'ODCEC di Milano, che può utilizzarli, modificarli, pubblicarli o svilupparli nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, anche dando evidenza del contributo del Consiglio Mirror.

8.5 Il Consiglio dell'Ordine è l'unico soggetto competente a modificare il presente Regolamento e/o a deliberare la cessazione del Consiglio Mirror, che può essere disposta in qualsiasi momento con apposita deliberazione consiliare, in coerenza con la funzione consultiva e di supporto dell'organismo, dandone comunicazione ai componenti. La cessazione non pregiudica il valore dei contributi resi, dei quali l'Ordine conserva memoria e può continuare ad avvalersi.

8.6 Il trattamento dei dati personali dei candidati e dei componenti è effettuato dall'ODCEC di Milano nel rispetto della normativa vigente e secondo l'informativa resa agli interessati.

8.7 Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.